



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

**Ordinanza N.**

**83**

**Data di registrazione**

**02/07/2024**

**OGGETTO:** INTERDIZIONE DELLA BALNEAZIONE NELLO SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER LICENZA N. N. 115/2006 REP. 19324, INTESTATA ALLA “CHANTAL S.R.L.” ED AVENTE AD OGGETTO IL MANTENIMENTO DEL PUBBLICO STABILIMENTO BALNEARE E DEL LOCALE DISCOTECA DENOMINATI “LA BUSSOLA”, VIALE ROMA LOC. FOCETTE

**AREA SERVIZI DEL TERRITORIO E ALLE IMPRESE**

**IL SINDACO**

Premesso che:

- la società Chantal S.r.l. è concessionaria, in forza della licenza n. 115/2006 Rep. 19324, dell'area demaniale marittima posta in località Focette di Pietrasanta, avente ad oggetto il mantenimento del pubblico stabilimento balneare e del locale discoteca denominati “La Bussola”;
- con nota prot. 35198 del 19.06.2024, la Capitaneria di Porto diffidava la legale rappresentante della società concessionaria, Chantal S.r.l., a *“dover assicurare/garantire con effetto immediato il servizio di salvataggio come disposto dalla vigente ordinanza di Sicurezza Balneare, ammonendo la stessa che la recidività di tale mancanza comporterà la segnalazione al Comune competente finalizzata all'avvio della procedura ai sensi dell'art. 47 Codice della Navigazione – Decadenza della concessione – per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di leggi o di regolamenti”*;
- nelle more dell'accertamento formale di competenza degli organi preposti ai controlli volti alla verifica sulla recidività o meno della condotta omissiva oggetto di diffida, il Comune di Pietrasanta provvedeva immediatamente a far installare d'ufficio sull'area menzionata apposita cartellonistica, in più lingue, indicante l'assenza di servizio assistito di balneazione con relativa bandiera rossa e richiedeva alle Autorità preposte al controllo (Capitaneria di Porto e Polizia Municipale), di produrre formale verifica scritta circa l'avvenuto o meno adempimento in relazione alla citata diffida, in modo tale da poter adottare i provvedimenti sanzionatori ed interdittivi di propria competenza (nota prot. 36670 del 26.06.2024);
- in risposta alla richiesta di verifica prot. 36670/2024 perveniva la nota prot. 37166 del 29.06.2024, con la quale la Polizia Municipale riferiva che *“nella mattinata odierna (29.06.2024), veniva accertata l'assenza dell'obbligatorio servizio di salvataggio”* sull'area demaniale marittima adibita a stabilimento balneare e discoteca denominati “La Bussola”;



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

- in data 02.07.2024 veniva comunicato l'avvio del procedimento volto alla decadenza della concessione al concessionario ai sensi dell'art. 47 lett. f) del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 - Codice della Navigazione;

## **Considerato che:**

- con la citata comunicazione di avvio del procedimento è stato necessario disporre, a garanzia della partecipazione procedimentale del concessionario, il termine di quindici giorni così come disposto dall'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed in particolare dall'art. 16 del Regolamento Gestione Demanio Marittimo che stabilisce che *"prima di dichiarare la decadenza il Responsabile dell'ufficio Demanio marittimo fissa un termine non inferiore a 15 giorni e non superiore a 30 giorni, entro il quale l'interessato può presentare le sue deduzioni, di cui il responsabile deve tenere conto"*;

- benchè il mancato approntamento del servizio di salvataggio (bagnino) sia di esclusiva competenza e responsabilità del concessionario e benchè siano stati installati presso l'area appositi cartelli multilingue di avvertimento di "balneazione non assistita", si ritiene opportuno, anche alla luce dell'attuale pieno periodo di stagione balneare, intervenire con l'adozione di un provvedimento *ad hoc* a maggior tutela dei cittadini e a loro protezione dai pericoli che possano derivare dall'attività di balneazione non assistita;

- la stagione balneare minima termina, da art. 1 del vigente Regolamento sulla disciplina delle attività balneari, il 30 settembre, e che nel caso il concessionario non adempia a quanto dovuto entro il termine di 15 giorni disposto dalla comunicazione di avvio, la decadenza della concessione comporterà una situazione critica per assenza del servizio di salvataggio fino almeno al termine della stagione balneare;

**Ravvisata** l'urgente necessità di provvedere con efficacia immediata al fine di prevenire gravi potenziali pericoli per i cittadini che potessero scaturire dall'attività di balneazione non assistita nello specchio acqueo antistante la concessione demaniale adibita a stabilimento balneare denominato "La Bussola";

**Visto** l'art. 54, comma 1, del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, T.U.E.L. che dispone che *"il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:*

- a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;*
- b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;*
- c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto";*

**Visto** il comma 4 dello stesso art. 54 D.lgs267/2000 che stabilisce che *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana"* e che *"I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione"* (comma 4 bis art. 54 D.lgs 267/2000);

**Visto** lo Statuto Comunale;



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

**Ritenuto** per le motivazioni espresse in premessa ed ai precedenti punti di adottare il presente provvedimento contingibile ed urgente,

## ORDINA

**l'interdizione, per chiunque, della balneazione nello specchio acqueo riservato antistante la concessione demaniale marittima adibita a pubblico stabilimento denominato "La Bussola" fino all'accertato ripristino del servizio di salvataggio da parte del concessionario e, in mancanza di questo, fino al termine della stagione balneare e dunque fino al 30 settembre 2024.**

## DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza sull'Albo Pretorio on line ai fini della generale conoscenza;

la trasmissione della presente al Prefetto competente, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 54, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

la trasmissione alla Polizia Municipale, carabinieri e Polizia di Stato locali per le operazioni di controllo;

la trasmissione al Consorzio Mare Versilia – Associazione balneari – ai fini dell'inoltro a tutti i concessionari balneari del Comune di Pietrasanta.

## INFORMA

che ai sensi dell'art. 650 del R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - Codice Penale, chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di **sicurezza pubblica**, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda;

che avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR della Toscana, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'Ente, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione dell'atto all'albo pretorio dell'ente.

Il Sindaco  
GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO / ArubaPEC  
S.p.A.  
(atto sottoscritto digitalmente)